

CICLO DI INCONTRI SU REDAZIONE E ASSEVERAZIONE DELLE INFORMATIVE DI SOSTENIBILITA' DI IMPRESE ED ENTI E SUL RELATIVO QUADRO NORMATIVO E DI PRASSI PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO

FOCUS SULLA REVISIONE/CONTROLLI DEI RENDICONTI FINANZIARI E DI SOSTENIBILITA'

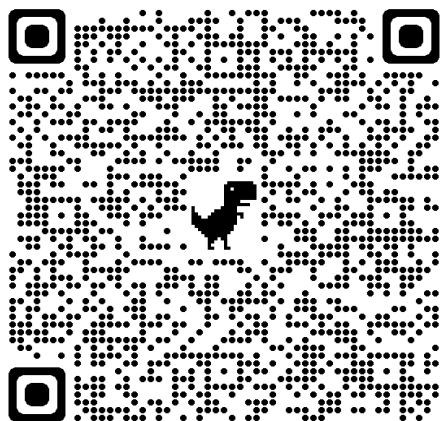
Il sistema dei controlli degli ETS (Decreto MLPS del 4 luglio 2019): ruolo dell'organo di controllo e del revisore alla luce dell'entrata in operatività del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e del nuovo principio contabile OIC 35.

Struttura e contenuto dell'attestazione di conformità del bilancio sociale.

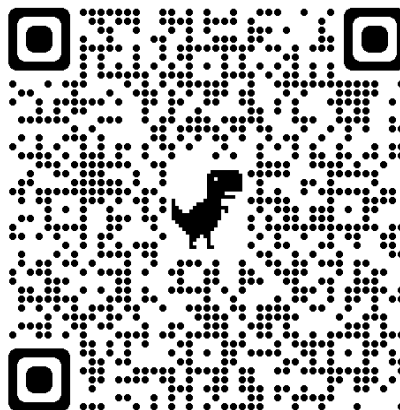
a cura di Maria Alessandra Parigi

FONTI

MPLS 04.07.2019



OIC 35



DLGS 3.7.2017 N. 117



ELEMENTI UTILI PER LA REVISIONE CONTABILE

Per inquadrare l'ente e agevolare la pianificazione del lavoro di revisione e la valutazione dell'analisi del rischio di revisione

QUALI SONO I
REQUISITI DEGLI
ENTI DEL TERZO
SETTORE

COSA SI INTENDE PER
TERZO SETTORE:
CODICE CIVILE E CTS

REGISTRAZIONE AL
RUNTS

COSA SI INTENDE PER TERZO SETTORE

Enti che non svolgono in via principale o esclusiva attività di interesse generale così come definite dall'art. 5 CTS

Enti che pur svolgendo attività di carattere generale nella misura richiesta dal CTS sono esclusi per legge

Enti che decidono volontariamente di non iscriversi al RUNTS

COSA SI INTENDE PER TERZO SETTORE

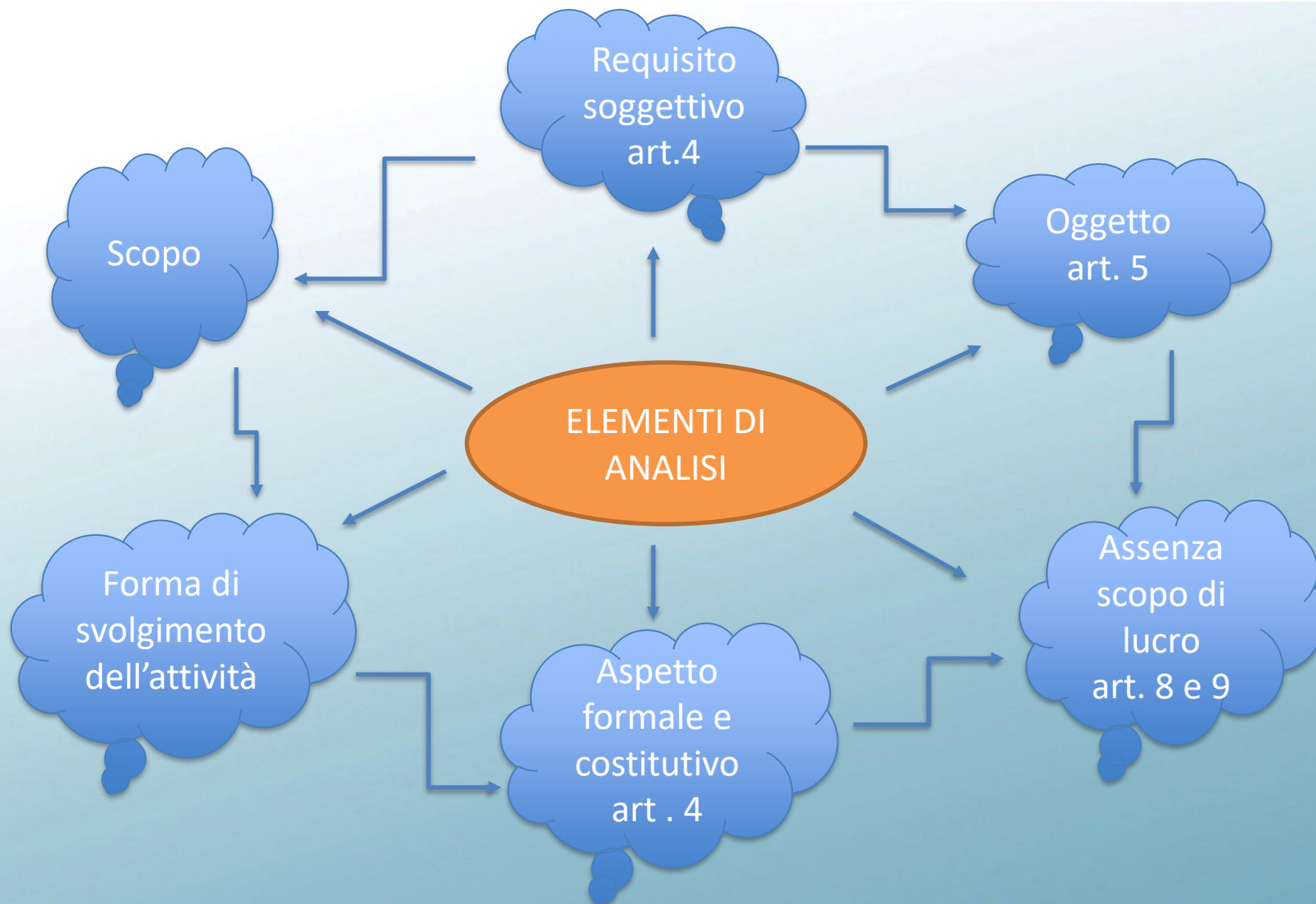
CODICE DEL TERZO SETTORE

La legge delega n. 106/2016 definisce Terzo settore:

«il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in coerenza con finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi»

QUALI SONO I REQUISITI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

L'ETS è un ente costituito in forma di Associazione riconosciuta o non riconosciuta o Fondazione, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovono e realizzano attività di interesse generale, in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi



REGISTRAZIONE AL RUNTS

L'iscrizione è determinante per poter ottenere la qualifica di ETS e quindi beneficiare delle agevolazioni contenute nel CTS ed ottemperare agli obblighi derivanti dall'iscrizione

Indicazione estremi dell'iscrizione negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico

Iscrizione nel registro delle imprese per gli ETS che svolgono attività esclusivamente o principalmente commerciale

Occorre adeguare gli statuti/atti costitutivi alle disposizioni del CTS

GOVERNANCE

➤ Nomina di un organo di controllo al superamento per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti

Attivo patrimoniale
euro 110 mila euro

Entrate euro 220
mila euro

Dipendenti medi
dell'anno n. 5

➤ Nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro al superamento per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti

Attivo patrimoniale
euro 1.100 mila euro

Entrate euro 2.200
mila euro

Dipendenti medi
dell'anno n. 12

Il CTS ha stabilito che è l'Assemblea a nominare l'organo di controllo e il revisore legale secondo quanto stabilito nell'art. 30.

Ambito di applicazione

Requisiti dei componenti

Compiti, funzioni e poteri
attribuiti

Ambito di applicazione:

- * Fondazioni del terzo settore
- * Associazioni riconosciute e non riconosciute se superano per due anni consecutivi i parametri di cui al comma 2

Requisiti dei componenti:

Organo anche monocratico

- * art. 2399 del C.C. per le cause di ineleggibilità e decadenza (indipendenza)
- * art 2382 C.C. per onorabilità
- * art 2397 del C.C. per la composizione del collegio (professionalità)

Compiti e funzioni del revisore legale/organo di controllo

I commi 6, 7 e 8 dell'art 30 del CTS:

- Vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto
- Vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (L. 231/2001)
- Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile
- Esercitare il controllo contabile laddove richiesto dalla norma
- Effettuare a propria discrezione atti di ispezione e di controllo
- Ottenere informazioni dagli amministratori sull'andamento delle operazioni sociali
- Monitorare l'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di chi all'art. 5 (attività di interesse generale), all'art. 6 (attività diverse), all'art. 7 raccolta fondi e all'art. 8 (destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro)
- **Attestare la conformità del bilancio sociale alle linee guida riportate nell'art.14**
- Monitorare il rispetto dell'obbligo assicurativo (art. 18 CTS) dei volontari per malattie e infortuni nonché per la responsabilità civile verso terzi.

REGOLE RIMANDATE ALLA DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE

- Procedure di controllo qualità del lavoro di revisione legale
- Conferimento revoca e dimissioni dell'incarico, risoluzione del contratto
- Segnalazione al MEF dell'incarico di revisione legale
- Pubblicità ai terzi dell'incarico di revisione legale conferito dall'ETS (il CTS prevede l'iscrizione al RUNTS dei solo organi societari e non anche del revisore legale)

RESPONSABILITA' DEL REVISORE LEGALE

* art. 28 con specifico rimando all'art. 15 del dlgs 39/2010

- Il revisore legale e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri;
- L'azione di risarcimento si prescrive nel termine di 5 anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio di esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione chi si riferisce l'azione di risarcimento.

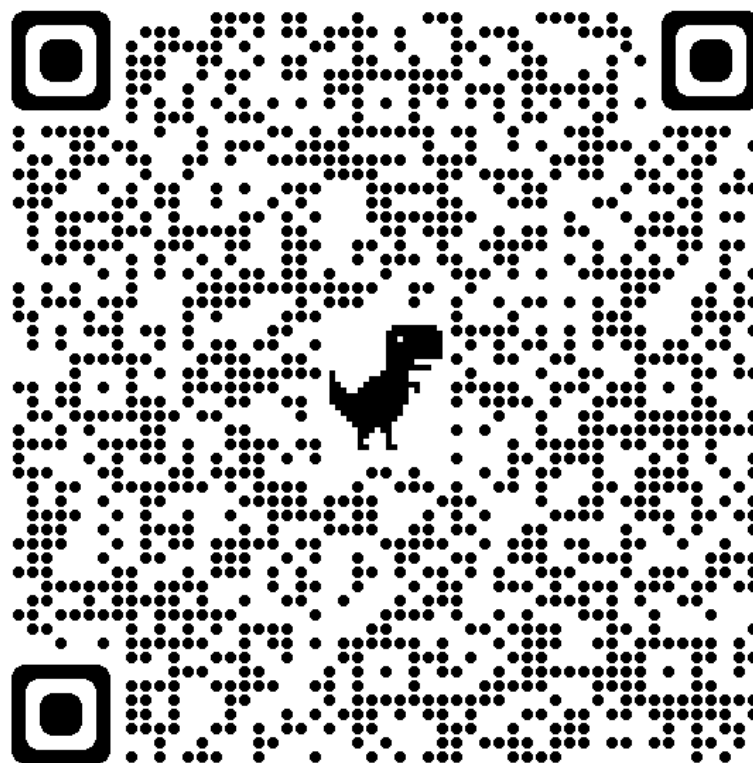
* art. 29 attribuisce al revisore la responsabilità di denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 2409 del c.c. Tale possibilità non è contemplata dalle norme del dlgs 39/2010 e come sottolinea l'Assirevi non appaiono sussistere ragioni per attribuire al revisore compiti di controllo da sempre assegnati ad altri soggetti (giugno 2017)

ASPETTI DELLA NORMATIVA CORRELATI ALLA REVISIONE

- Verifica del rispetto del rapporto fra attività di interesse generale e le attività diverse
- Verifica del rispetto della redazione del bilancio sociale
- Verifica del superamento dei parametri per la nomina dell'organo di controllo e del revisore legale
- Verifica del rispetto del requisito della non commercialità
- Verifica del rispetto dell'assenza dello scopo di lucro
- Verifica del rispetto del rapporto delle retribuzioni all'interno dell'ETS
- Verifica della corretta applicazione del regime fiscale forfettario
- Verifica della sussistenza del patrimonio minimo

REVISIONE LEGALE ETS

D.M. 5 marzo 2020: adozione modulistica di bilancio ETS



- la revisione legale di cui all'art. 31 CTS è la revisione legale di conti di cui al d.lgs n. 39 del 2010 comportando per il revisore legale l'obbligo di adottare gli Isa nell'espletamento dell'incarico;
- dispone che la revisione legale dei conti esprime un giudizio sul bilancio con apposita relazione ai sensi dell'art. 14 del d. lgs 39/2010;
- Integra la previsione normativa indicando che la relazione del revisore comprende: il giudizio sul bilancio espresso con riferimento allo stato patrimoniale, rendiconto gestionale e la parte di relazione di missione che illustra le poste del bilancio; il giudizio di coerenza con il bilancio della parte della relazione di missione che illustra l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità del perseguimento delle finalità statutarie nonché il giudizio di conformità di tale arte della relazione di missione con le norme di legge e la dichiarazione sugli errori significativi (art. 14 del dlgs 39/2010 co 2 lettera e). La divisione delle sezioni concernenti la parte finanziaria e non finanziaria del bilancio è meglio delineata nell'OIC 35.

OIC 35 – PRINCIPIO CONTABILE ETS

Finalità del principio

- Previsioni specifiche per gli enti del terzo settore
- Disposizioni di prima applicazione

In relazione ai postulati del bilancio, il nuovo OIC mette in evidenza che nel Terzo settore i destinatari primari delle informazioni sono, da un lato, coloro che forniscono risorse sotto forma di donazioni, contributi o tempo (volontari), senza nessuna aspettativa di un ritorno, e dall'altro i beneficiari dell'attività svolta dagli enti.

Spetta all'organo di amministrazione verificare la sussistenza del postulato della continuità aziendale, ossia la capacità dell'ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale futuro. Tale valutazione può essere effettuata predisponendo un *budget* relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, che dimostri la presenza di risorse sufficienti a svolgere l'attività nel rispetto delle obbligazioni assunte.

FINALITA' DEL PRINCIPIO

- L'OIC 35 disciplina alcune fattispecie tipiche degli ETS (es. transazioni non sinallagmatiche).
- L'OIC 35 si applica agli ETS che redigono il bilancio utilizzando il principio della competenza economica.
- Gli ETS applicano i criteri di valutazione del codice civile e i PCN in quanto compatibili con l'assenza di scopo di lucro.
- Gli ETS osservano le regole, di rilevazione e valutazione, contenute nei principi contabili nazionali OIC ad eccezione delle previsioni specifiche previste dall'OIC 35.
- Per gli schemi di bilancio e l'informativa valgono le disposizioni contenute nelle Appendici
- «Schemi di Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale» e «Relazione di missione»

PREVISIONI SPECIFICHE PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

- Previsioni specifiche per gli ETS
- Postulati del bilancio – adattati destinatari primari e continuità aziendale
- Composizione del bilancio – Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione
- Transazioni non sinallagmatiche
- Quote associative e apporti dai soci fondatori
- Svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali

TRANSAZIONI NON SINALLAGMATICHE

- L'OIC 35 definisce le transazioni non sinallagmatiche come le transazioni per le quali non è prevista una controprestazione ad esempio: le erogazioni liberali, i proventi da 5 per mille, proventi da raccolta fondi, contributi, ecc...
- Le transazioni non sinallagmatiche sono rilevate al FV iscrivendo un'attività nello SP e un provento nel rendiconto gestionale
- I proventi sono classificati nel rendiconto gestionale sulla base della tipologia di attività svolta (es. attività di interesse generale, attività di raccolta fondi) e nella voce più appropriata (erogazioni liberali, 5 per mille, ecc...).

TRANSAZIONI NON SINALLAGMATICHE

- Le risorse derivanti da transazioni non sinallagmatiche possono essere:
- Vincolate dall'organo amministrativo dell'ente o da terzi (sono soggette a restrizioni che ne limitano l'utilizzo)
 - Condizionate (al verificarsi o meno di una condizione devono essere restituite al donatore)

TRANSAZIONI NON SINALLAGMATICHE

Risorse vincolate dall'organo amministrativo dell'ente:

- l'ente rileva l'accantonamento nel rendiconto gestionale in contropartita alla voce del Patrimonio Netto Vincolato "Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali".
- La riserva è rilasciata nel rendiconto gestionale in proporzione all'esaurirsi del vincolo. Se la durata del vincolo non è definita si fa riferimento all'utilizzo previsto del bene nell'attività svolta dall'ente (es. vita utile del bene).

TRANSAZIONI NON SINALLAGMATICHE

Risorse vincolate da terzi

- L'ente rileva le attività in contropartita alla voce del Patrimonio "Riserve vincolate destinate da terzi";
- la riserva è rilasciata nel rendiconto gestionale in proporzione all'esaurirsi del vincolo.

Risorse condizionate ➤ Quando un donatore impone una condizione, in cui è indicato un evento futuro e incerto la cui manifestazione conferisce il diritto di riprendere possesso delle risorse trasferite o libera dagli obblighi derivanti dalla promessa, l'ente rileva le attività ricevute in contropartita alla voce "debiti per le erogazioni liberali condizionate". ➤ Successivamente, l'ente rilascia il debito nel rendiconto gestionale, proporzionalmente al venir meno della condizione.

TRANSAZIONI NON SINALLAGMATICHE

Risorse condizionate

- Quando un donatore impone una condizione, in cui è indicato un evento futuro e incerto la cui manifestazione conferisce il diritto di riprendere possesso delle risorse trasferite o libera dagli obblighi derivanti dalla promessa, l'ente rileva le attività ricevute in contropartita alla voce "debiti per le erogazioni liberali condizionate".
- Successivamente, l'ente rilascia il debito nel rendiconto gestionale, proporzionalmente al venir meno della condizione.

TRANSAZIONI NON SINALLAGMATICHE

Determinazione del fair value

- L'iscrizione delle attività al fair value avviene quando lo stesso è attendibilmente stimabile. Qualora il fair value non sia attendibilmente stimabile, l'ente ne dà conto nella relazione di missione.
- I beni acquistati ad un valore simbolico sono contabilizzati al FV.
- I beni di magazzino ricevuti gratuitamente nel corso dell'anno possono essere rilevati al loro fair value al termine dell'esercizio anziché al loro fair value al momento dell'iscrizione in bilancio.

TRANSAZIONI NON SINALLAGMATICHE

Contributi pubblici

- I contributi in conto esercizio sono contabilizzati come proventi nel rendiconto gestionale.
- I contributi in conto impianti sono contabilizzati come le risorse vincolate da terzi (in contropartita al PN).

QUOTE ASSOCIATIVE E APPORTI DA SOCI FONDATORI

Le quote associative o apporti ancora dovuti danno titolo a un credito rilevato nella voce:

a) dello stato patrimoniale, mentre quelli ricevuti nel corso dell'esercizio sono iscritti in contropartita al patrimonio netto nella voce A1 "Fondo dotazione dell'ente", se sono relativi alla dotazione iniziale dell'Ente

b) rendiconto gestionale nella voce A1) "proventi da quote associative e apporti dei fondatori" negli altri casi, a meno che dalle evidenze disponibili è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale dell'ente (ad esempio, apporti per ricapitalizzazione). I "proventi da quote associative e apporti dei fondatori" sono rilevati nel rendiconto gestionale nell'esercizio in cui sono ricevuti o dovuti.

SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Gli enti del Terzo settore, ai fini della determinazione del valore d'uso, applicano l'approccio semplificato dell'Oic 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali" per determinare le perdite durevoli di valore. Le eventuali svalutazioni sono rilevate in un'apposita voce del rendiconto gestionale, denominata "svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali".

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

- L'OIC 35 si applica ai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021.
- Un ETS può applicare l'OIC 35:
 - Retrospectivamente in base all'OIC 29 (i.e. come se il principio fosse stato sempre applicato) oppure
 - al valore contabile delle attività e passività all'inizio dell'esercizio in corso, ed effettuare una rettifica corrispondente sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso (i.e. senza necessità di riclassificare i dati comparativi);
 - prospettivamente (i.e. a partire dall'inizio dell'esercizio in corso), se non è fattibile (o eccessivamente oneroso) calcolare l'effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

- Per il bilancio d'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2021 un ETS può:
- non presentare il bilancio comparativo 2020;
- nel caso di applicazione prospettica, non rilevare al fair value le transazioni non sinallagmatiche intervenute nel corso del 2021 se la stima del fair value risulta eccessivamente onerosa. L'ente ne dà informativa nella relazione di missione

STRUTTURA E CONTENUTO ATTESTAZIONE CONFORMITA' BILANCIO SOCIALE

SOGGETTI TENUTI ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro (art. 14, comma 1 decreto legislativo n. 117/2017)

i gruppi di imprese sociali (con l'obbligo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, decreto legislativo n. 112/2017, di redigerlo in forma consolidata)

i centri di servizio per il volontariato (art. 61, comma 1, lettera l, decreto legislativo n. 117/2017)

le imprese sociali (art. 9, comma 2, decreto legislativo n. 112/2017), ivi comprese le cooperative sociali e i loro consorzi

LA STRUTTURA E IL CONTENUTO DEL BILANCIO SOCIALE

Informazioni obbligatorie suddivise
per sezioni a seconda della
dimensione e oggetto dell'analisi.
Illustrazione delle ragioni della
mancata esposizione di informazioni.

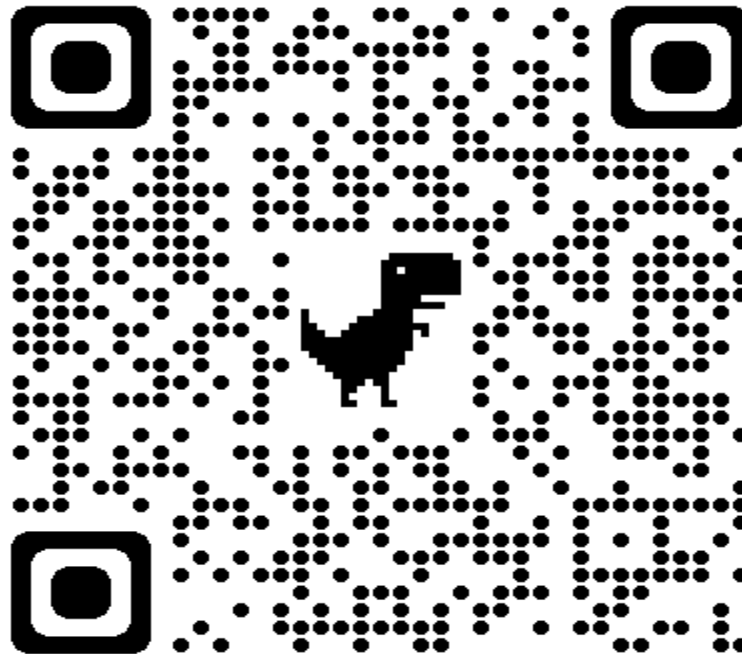
Per gli enti che volontariamente
scegliono di redigere il bilancio sociale
medesimo schema. E' permessa
esposizione ridotta in rapporto alle
specificità dell'ente

MEDESIME

Finalità informative del bilancio sociale
quale strumento di rendicontazione delle
responsabilità, dei comportamenti e dei
risultati sociali, ambientali ed economici
delle attività svolte dall'organizzazione.

Disposizioni di legge in materia di bilancio sociale e valutazione d'impatto sociale

❑ Decreto del 4 luglio 2019, pubblicato su G.U. il 9 agosto 2019: Adozione delle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore



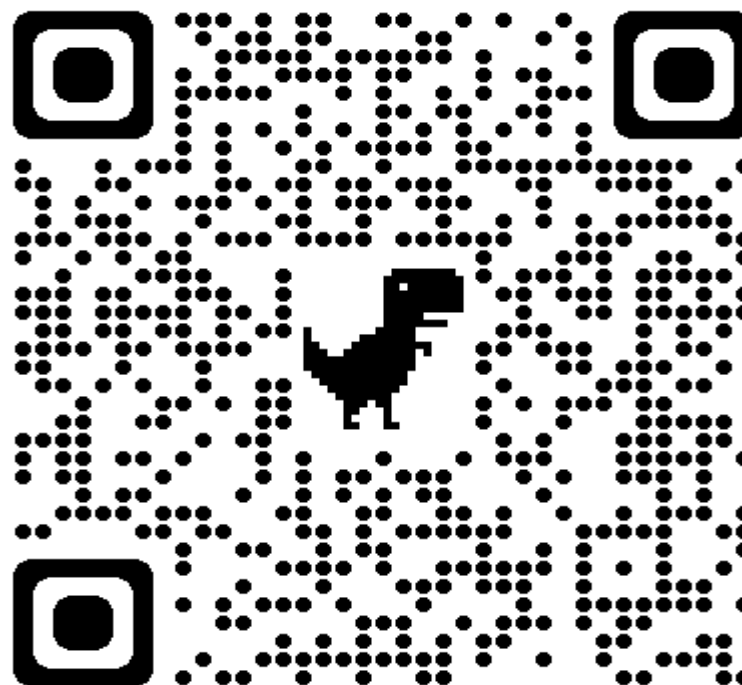
Sia per gli ETS che per le Imprese Sociali definizione delle linee guida. A partire dalla redazione del bilancio sociale dell'esercizio sociale 2020.

Al paragrafo 7) delle Linee Guida viene disposto che il bilancio sociale deve essere approvato dall'organo statutariamente competente, **dopo essere stato esaminato dall'organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e con l'attestazione di conformità alle linee guida.**

Gli ETS hanno obbligo di:

- depositare il bilancio sociale presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento all'esercizio precedente (art. 48, comma 3, D.lgs.117/2017) ;
- pubblicare il bilancio sociale sul proprio sito internet

❑ Decreto del 23 luglio 2019, pubblicato su G.U. il 12 settembre 2019: Linee Guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore



Con la finalità di determinare per gli Enti di Terzo settore specifici obblighi di:

- ✓ TRASPARENZA
- ✓ INFORMAZIONE
- ✓ VERIFICA IMPATTO SOCIALE

attraverso la valutazione della qualità e quantità dei servizi offerti e la loro ricaduta sul proprio territorio nel medio-lungo termine d'azione

Norme di comportamento dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore CNDCeC del 11 dicembre 2020

RELAZIONI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Norma
ETS 7.2.1
Struttura e
contenuto della
relazione sul
monitoraggio
dell'osservanza
delle finalità
civiche,
solidaristiche e di
utilità sociale

Norma
ETS 7.2
Relazioni e
attestazioni
da includere
nel bilancio
sociale

Norma ETS 7.1
Struttura e
contenuto della
relazione
all'assemblea degli
associati

Norma ETS 7.2.2
Struttura e contenuto
dell'attestazione di
conformità del bilancio
sociale

Note applicative

Non essendovi specifiche disposizioni in merito alla struttura della relazione sul monitoraggio e dell'attestazione di conformità, non sembra vi siano elementi ostativi a redigere un documento unico suddiviso in due sezioni:

- la prima parte dedicata alla attività ed agli esiti del monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale dell'ETS
- la seconda parte costituita **dall'attestazione di conformità del bilancio sociale** alle linee guida di cui al decreto ministeriale 4 luglio 2019 ed eventuali modificazioni

L'organo di controllo esercita compiti di monitoraggio soffermandosi sui seguenti aspetti:

- ❑ l'esercizio in via esclusiva o prevalente delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1, del CTS e, nel caso, per le attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, il rispetto delle previsioni costitutive e statutarie e del rapporto di secondarietà e strumentalità rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti regolamentari definiti dal decreto ministeriale di cui allo stesso art. 6 del CTS;
- ❑ il rispetto nelle raccolte pubbliche di fondi dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e pubblico e la conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 7, co. 2, del CTS;
- ❑ il perseguimento dell'assenza di scopo di lucro soggettivo e il rispetto del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali di cui all'art. 8, co. 1 e 2, del CTS, tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, co. 3, lettere da a) a e).

In particolare nella Relazione devono emergere i 10 principi che richiamano autonomia ed indipendenza di giudizio da parte dell'organo di controllo (paragrafo 5) del DM 2019:

- 1) rilevanza
- 2) completezza
- 3) trasparenza
- 4) neutralità
- 5) competenza di periodo
- 6) comparabilità
- 7) chiarezza
- 8) veridicità e verificabilità
- 9) attendibilità
- 10) autonomia delle terze parti

Finalità del bilancio sociale

Informazioni
utili sulla
qualità delle
attività

comunicazione
sociale

Processi
partecipativi
interni ed
esterni

Stakeholders

Valore aggiunto
creato nell'esercizio
e la sua ripartizione

Interazione
tra ente e
ambiente

Identità e
sistema di
valori

Obiettivi di
miglioramen
to

Informazioni sul
rapporto tra le
aspettative e gli
impegni assunti

Finalità della valutazione dell'impatto sociale

valore
aggiunto
sociale
generato

cambiamenti
sociali prodotti
grazie alle
attività del
progetto

sostenibilità
dell'azione
sociale

RELAZIONE

Si dovrà evidenziare che i controlli sono stati spletati considerando:

1. l'esercizio in via esclusiva o prevalente di attività di interesse generale (art. 5CTS) e le eventuali attività diverse
2. Il rispetto dei requisiti riferiti alle raccolte pubbliche di fondi
3. L'assenza di scopo di lucro soggettivo
4. Il divieto di distribuzione anche indiretta di utili

A secondo delle metodologia adottata si potranno anche fornire informazioni generali sull'ente e sulle persone che operano in esso ma l'obiettivo è quello di descrivere il monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

ATTESTAZIONE

L'attestazione è predisposta dall'organo di controllo ed è parte integrante del bilancio sociale,

Si deve dare conto dell'attività di verifica espletata al fine di attestare secondo criteri di diligenza professionale la conformità del bilancio sociale alle previsioni (struttura, contenuti, principi di redazione) delle linee guida ministeriali per la redazione del bilancio sociale.

Le linee guida ministeriali per la redazione del bilancio sociale consentono autonomia di scelta da parte degli ETS in merito all'adozione della metodologia di rendicontazione e di eventuali standard di riferimento ma prevedono un dettagliato elenco di sezioni e relative sotto-sezioni di informazioni con riferimento alle quali l'ETS non può prescindere.

In caso di omissione di una o più sotto-sezioni, l'organo di controllo dovrà quindi verificare se l'ETS abbia adeguatamente illustrato le ragioni che hanno condotto alla mancata esposizione dell'informazione.

ATTESTAZIONE

L'iter di verifica (cfr. ISAE 3000) può essere articolato nelle seguenti attività:



ATTESTAZIONE

Struttura dell'attestazione

Ai fini dell'attestazione di conformità, l'organo di controllo non entra nel merito delle performance e/o delle politiche dell'ETS.

In ogni caso, si ritiene che un'attestazione non possa prescindere dall'indicazione dei seguenti 4 punti:

1. il bilancio sociale sia conforme alle linee guida che ne stabiliscono le modalità di predisposizione
2. la redazione del bilancio sociale sia stata effettuata secondo criteri e principi che ne consentono la valutazione dell'attendibilità
3. i dati e le informazioni contenute siano coerenti con le documentazioni esibite o le ispezioni svolte
4. nel complesso, i dati e le informazioni consentano, ragionevolmente, una corretta rappresentazione e visibilità delle attività dell'ETS

RELAZIONE- ATTESTAZIONE

La relazione deve contenere una valutazione sulla corrispondenza e la qualità delle informazioni contenute nel documento, redatto dall'ETS, rispetto alle prescrizioni e raccomandazioni dello standard di riferimento adottato.

L'attestazione da rilasciare si può esplicitare in tre paragrafi più uno facoltativo.

ATTESTAZIONE

1) Identificazione e descrizione dell'oggetto dell'incarico e delle linee guida di riferimento

Si definisce lo scopo del documento, si indicano i riferimenti normativi da cui ha origine l'attività di attestazione e si indicano i requisiti regolamentari e tecnici cui il rilascio dell'attestazione è subordinato.

Si indicano quindi la metodologia di rendicontazione e gli standard/linee guida di riferimento adottati ai fini della predisposizione del bilancio sociale.

Si evidenziano infine le responsabilità relative alla redazione del documento attestato e le responsabilità dell'organo di controllo in merito all'attività di attestazione di conformità.

ATTESTAZIONE

2) Svolgimento delle verifiche, individuazione degli obiettivi e modalità di esecuzione degli accertamenti.

Si richiamano i principi e i criteri seguiti nell'attività di verifica e la conformità/coerenza della stessa agli standard di cui al primo paragrafo in merito all'espletamento dell'attività di attestazione.

Si indicano poi le attività di verifica pianificate e svolte, nonché gli obiettivi e l'esecuzione di eventuali accertamenti ai fini del riscontro della conformità alle previsioni inderogabili delle linee guida per la redazione del bilancio sociale.

ATTESTAZIONE

3) Dichiarazione conclusiva con espressione del giudizio sull'attestazione

Si esprime il giudizio sulla conformità del bilancio sociale alle linee guida che ne stabiliscono le modalità di predisposizione.

In conclusione si espone il giudizio professionale derivante dalle procedure di verifica svolte, con esplicito riferimento ai principi e criteri utilizzati.

L'organo di controllo può attestare la conformità oppure la non conformità con le linee guida ministeriali.

L'attestazione e la sua approvazione sono oggetto di verbale che va trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

ATTESTAZIONE

4) Proposte in ordine al bilancio sociale (eventuale)

Eventuali proposte può seguire in relazione a rilievi, richiami di informativa, su cui porre particolare attenzione senza che ciò costituisca una modifica del giudizio.

Qui possono essere altresì fornite indicazioni relative a possibili miglioramenti di carattere sia procedurale sia informativo.

ATTESTAZIONE

In caso di dissenso

Un componente dell'organo di controllo ha il diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso e ha la facoltà di riferire all'organo statutariamente preposto, nonché eventualmente nella relazione annuale, la propria opinione difforme rispetto alla relazione approvata dalla maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

In caso di dissenso, l'attestazione può essere redatta dalla maggioranza dei componenti, dando evidenza della sussistenza del dissenso di un componente e delle relative motivazioni.

ESEMPIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DEL BILANCIO SOCIALE ALLE LINEE GUIDA DI CUI AL DECRETO 4 LUGLIO 2019 DEL MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI, REDATTA AI SENSI DELL'ART.30, CO. 7, DEL D.LGS. N. 117 DEL 2017

Ai Signori Associati della Associazione XXXX

Identificazione e descrizione dell'oggetto dell'incarico e delle linee guida di riferimento

Abbiamo effettuato la revisione limitata del bilancio Sociale della Associazione XXXX (di seguito la "Associazione") al 31.12.2020. La responsabilità della redazione del bilancio sociale in conformità alle linee guida di cui al Decreto 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, indicate nel paragrafo "Nota metodologica", compete all'organo direttivo della associazione, così come la definizione degli obiettivi della Associazione XXXX in relazione alla performance di sostenibilità e alla rendicontazione dei risultati conseguiti. Compete altresì all'Organo direttivo della Associazione XXXX, in ottemperanza alla normativa indicata in intestazione l'identificazione degli stakeholder e degli aspetti significativi da rendicontare, così come l'implementazione e il mantenimento di adeguati processi di gestione e di controllo interno relativi ai dati e alle informazioni presentati nel bilancio sociale. È nostra la responsabilità della redazione della presente relazione in base al lavoro svolto.

ESEMPIO

L'organo di controllo è responsabile di monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e di attestare che il Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 117/2017 (le "linee guida"). Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione limitata indicati nel principio "International Standard on Assurance Engagements 3000 - Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information" ("ISAE 3000"), emanato dall'International Auditing and Assurance Standards Board. Tale principio richiede il rispetto dei principi etici applicabili ["Code of Ethics for Professional Accountants" dell'International Federation of Accountants ("IFAC")], compresi quelli in materia di indipendenza, nonché la pianificazione e lo svolgimento del nostro lavoro al fine di acquisire una limitata sicurezza, inferiore rispetto a una revisione completa, che il bilancio sociale non contenga errori significativi. Un incarico di revisione limitata del bilancio sociale consiste nell'effettuare colloqui, prevalentemente con il personale della Associazione responsabile per la predisposizione delle informazioni presentate nel bilancio sociale, analisi del bilancio ed altre procedure volte all'acquisizione di evidenze probative ritenute utili.

Svolgimento delle verifiche, individuazione degli obiettivi e modalità di esecuzione degli accertamenti

Nel corso della nostra attività di verifica abbiamo constatato esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'art. 5, comma 1 per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle di cui al periodo precedente, purché nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di secondarietà e strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 6 del codice del Terzo settore; rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 7 comma 2 del codice del Terzo settore; perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) per lo svolgimento dell'attività statutaria; l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori 2 ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, comma 3, lettere da a) a e).

Inoltre, in ottemperanza alle previsioni dell'art. 30, comma 7, del D. Lgs. n. 117/2017, abbiamo esaminato il Bilancio Sociale chiuso al 31/12/2021 dell'Associazione fornito a codesto Organo di controllo ed al riguardo abbiamo riscontrato:

- la rispondenza della struttura del bilancio sociale rispetto all'articolazione per sezioni di cui al paragrafo 6 delle linee guida;*
- la presenza nel bilancio sociale delle informazioni di cui alle specifiche sotto-sezioni esplicitamente previste al paragrafo 6 delle linee guida;*
- il rispetto dei principi di redazione di cui al paragrafo 5 delle linee guida.*

Il Bilancio sociale nel suo complesso risulta essere redatto secondo i principi di:

- ✓ Rilevanza: vengono riportate solo le informazioni maggiormente significative, in assenza delle quali gli stakeholder avrebbero un quadro informativo insufficiente;*
- ✓ Completezza: sono identificati i principali stakeholder che influenzano e sono influenzati da XXXX e sono inserite le principali informazioni utili alla loro valutazione;*
- ✓ Trasparenza: XXXX rende noti i servizi dedicati alla platea dei propri destinatari al fine di assicurare maggiore diffusione delle informazioni;*
- ✓ Neutralità: le informazioni risultano rappresentate in maniera imparziale;*

- ✓ *Competenza di periodo: il Bilancio sociale fa riferimento alle attività e ai risultati che si sono verificati nel corso dell'esercizio 2021;*
- ✓ *Comparabilità: il Bilancio sociale è redatto in ossequio a modalità che consentono la comparabilità intertemporale;*
- ✓ *Chiarezza: il linguaggio utilizzato nella redazione del Bilancio sociale risulta chiaramente comprensibile anche da lettori meno esperti;*
- ✓ *Veridicità verificabilità e attendibilità: si fa riferimento alle fonti informative utilizzate nella redazione del Bilancio; che risulta coerente rispetto alle informazioni a disposizione.*

Dichiarazione conclusiva con espressione del giudizio sull'attestazione

Alla luce delle informazioni raccolte l'organo di controllo attesta che il Bilancio Sociale al 31.12.2021 dell'Associazione XXXX è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità con le linee guida che ne stabiliscono le modalità di predisposizione.

Data

L'organo di controllo

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed esperti contabili - 13.04.2022 comunicato

Il modello della relazione interessa l'organo di controllo di un ente del Terzo settore che non ha conferito, a un revisore esterno o all'organo di controllo stesso, l'incarico di revisione legale dei conti ex art. 31 del Codice del Terzo Settore.

- **RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO**
- **Bilancio sociale al 31.12.202X – [XYZ] ETS**

• **AGLI ASSOCIATI**

• **Rendicontazione della attività di monitoraggio e dei suoi esiti**

- Ai sensi dall'art. 30, co. 7, del Codice del Terzo Settore, abbiamo [ho] svolto nel corso dell'esercizio 202X l'attività di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte della "XYZ ETS", con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 dello stesso Codice del Terzo Settore.
- Tale monitoraggio, eseguito compatibilmente con il quadro normativo attuale, ha avuto ad oggetto, in particolare, quanto segue:
 - la verifica dell'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle indicate nell'art. 5, co. 1, del Codice del Terzo Settore, purché nei limiti delle previsioni statutarie e in base a criteri di secondarietà e strumentalità stabiliti con M. 19.5.2021, n. 107;
 - il rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, la cui verifica, nelle more dell'emanazione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore, è stata svolta in base a un esame complessivo delle norme esistenti e delle *best practice* in uso;
 - il perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) per lo svolgimento dell'attività statutaria; l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, co. 3, lett. da a) a e), del Codice del Terzo

• RELAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

• Bilancio sociale al 31.12.202X – [XYZ] ETS

• AGLI ASSOCIATI

• Rendicontazione della attività di monitoraggio e dei suoi esiti

- Ai sensi dall'art. 30, co. 7, del Codice del Terzo Settore, abbiamo [ho] svolto nel corso dell'esercizio 202X l'attività di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte della "XYZ ETS", con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 dello stesso Codice del Terzo Settore.
- Tale monitoraggio, eseguito compatibilmente con il quadro normativo attuale, ha avuto ad oggetto, in particolare, quanto segue:
 - la verifica dell'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle indicate nell'art. 5, co. 1, del Codice del Terzo Settore, purché nei limiti delle previsioni statutarie e in base a criteri di secondarietà e strumentalità stabiliti con M. 19.5.2021, n. 107;
 - il rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, la cui verifica, nelle more dell'emanazione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore, è stata svolta in base a un esame complessivo delle norme esistenti e delle *best practice* in uso;
 - il perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) per lo svolgimento dell'attività statutaria; l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, co. 3, lett. da a) a e), del Codice del Terzo

• **Attestazione di conformità del bilancio sociale alle Linee guida di cui al decreto 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

• Ai sensi dall'art. 30, co. 7, del Codice del Terzo Settore, abbiamo [ho] svolto nel corso dell'esercizio 202X l'attività di verifica della conformità del bilancio sociale, predisposto dalla "XYZ ETS", alle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore, emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M. 4.7.2019, secondo quanto previsto dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

• La "XYZ ETS" ha dichiarato di predisporre il proprio bilancio sociale per l'esercizio 2021 in conformità alle suddette Linee guida [eventualmente: e in conformità/parziale conformità agli standard/linee guida nazionali/internazionali di rendicontazione.....].

• Ferma restando le responsabilità dell'organo di amministrazione per la predisposizione del bilancio sociale secondo le modalità e le tempistiche previste nelle norme che ne disciplinano la redazione, l'organo di controllo ha la responsabilità di attestare, come previsto dall'ordinamento, la conformità del bilancio sociale alle Linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

• All'organo di controllo compete inoltre di rilevare se il contenuto del bilancio sociale risulti manifestamente incoerente con i dati riportati nel bilancio d'esercizio e/o con le informazioni e i dati in suo possesso.

• A tale fine, abbiamo [ho] verificato che le informazioni contenute nel bilancio sociale rappresentino fedelmente l'attività svolta dall'ente e che siano coerenti con le richieste informative previste dalle Linee guida ministeriali di riferimento. Il nostro comportamento è stato improntato a quanto previsto in materia dalle Norme di comportamento dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore, pubblicate dal CNDCEC nel dicembre 2020. In questo senso, abbiamo [ho] verificato anche i seguenti aspetti:

- conformità della struttura del bilancio sociale rispetto all'articolazione per sezioni di cui al paragrafo 6 delle Linee guida;
- presenza nel bilancio sociale delle informazioni di cui alle specifiche sotto-sezioni esplicitamente previste al paragrafo 6 delle Linee guida, salvo adeguata illustrazione delle ragioni che abbiano portato alla mancata esposizione di specifiche informazioni;
- rispetto dei principi di redazione del bilancio sociale di cui al paragrafo 5 delle Linee guida, tra i quali i principi di rilevanza e di completezza che possono comportare la necessità di integrare le informazioni richieste esplicitamente dalle linee
- Sulla base del lavoro svolto non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che facciano ritenere che il bilancio sociale dell'ente non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle previsioni delle Linee guida di cui al D.M. 4.7.2019.

• [- *in alternativa*:

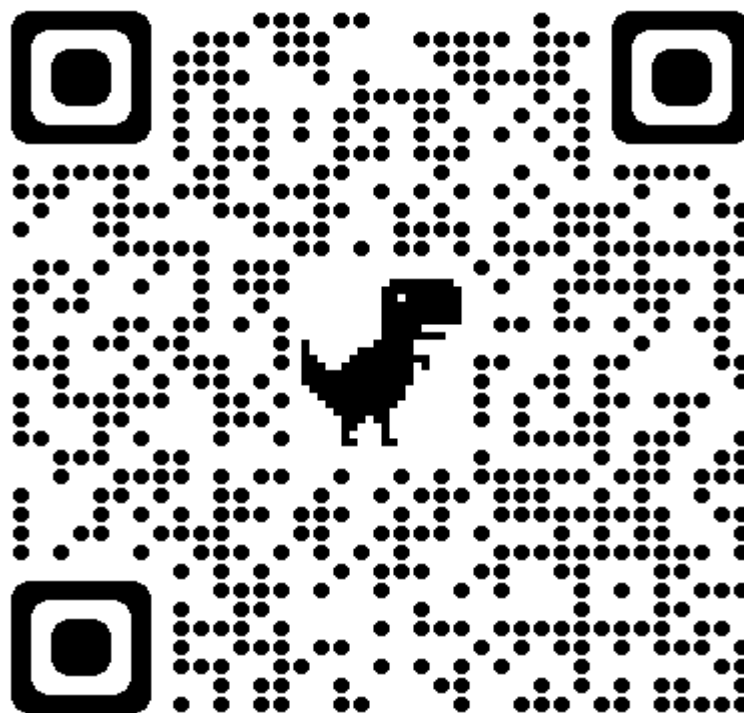
• Sulla base del lavoro svolto si attesta che il bilancio sociale della "XYZ] ETS" è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle previsioni delle Linee guida di cui al D.M. 4.7.2019.]

•

• Luogo, data

L'organo di controllo

CAMERA DEI DEPUTATI SERVIZIO STUDI – 24 GIUGNO 2022



GRAZIE PER L'ATTENZIONE